

Dott. GIORGIO FRUS

dell'Univ. di Torino

**In tema di competenza per territorio
nel nuovo processo del lavoro**

Estratto dalla *Giurisprudenza italiana*, 1976
Disp. 11^a, parte I, Sez. 2^a

TORINO
UNIONE TIPOGRAFICO-EDITRICE TORINESE
(GIÀ DITTA POMBA)

PRETURA TORINO, 26 maggio 1975 — CONVERSO *Giudice.* —
Alciati e altri - SIP.

**Lavoro (competenza e procedimento) — Lavoratore addetto
a una dipendenza aziendale — Foro dell'azienda —
Incompetenza (Codice di proc. civile, artt. 18., 413).**

Il giudice del luogo in cui si trova l'azienda non è competente, ai sensi dell'art. 413 codice di proc. civile, a conoscere della controversia promossa da un lavoratore addetto ad una dipendenza aziendale.

Omissis. — Il Pretore:

- pronunciando in ordine alla competenza territoriale;
- rilevato che l'articolo 413 codice di procedura civile, come modificato dalla L. n. 533 del 1973 dispone tre momenti di collegamento per la determinazione della competenza per territorio costituiti in via alternativa e paritaria fra loro:
 - dal luogo in cui è sorto il rapporto di lavoro;
 - dal luogo in cui si trova l'azienda o la dipendenza presso la quale il lavoratore era addetto;
 - dal luogo dove ha avuto termine il rapporto di lavoro;
- che il 4° comma dell'articolo predetto dispone che solo in via subalterna trovano applicazione i momenti di collegamento di cui all'art. 18, codice di proc. civile, in difetto di applicabilità di alcuno dei momenti di collegamento predetti;
- che il sistema di determinazione territoriale della competenza del giudice del lavoro è inderogabile, sia per la previsione di nullità di ogni patto contrario (art. 413, ultimo comma), sia per la rilevabilità d'ufficio della competenza (art. 428, 1° comma), cioè in piena difformità in punto rispetto a quanto attiene gli ordinari processi civili;

— che pertanto non è dato applicare un momento di collegamento subalterno previsto dall'art. 18, codice di proc. civile, in presenza anche di uno solo dei criteri dettati in via principale dell'art. 413, medesimo;

— che nel caso i criteri principali escludono la competenza territoriale del Pretore adito;

— che non si ravvisa alcun sospetto di legittimità Costituzionale in ordine alla norma in esame, sia perché il processo di lavoro è dominato da principi di autonomia e specialità fissati in funzione di una migliore tutela, nel luogo più vicino per il lavoratore medesimo;

— che neppure sembra esservi conflitto fra i criteri di collegamento vigenti per i normali processi civili e quelli del processo di lavoro, nel senso che entrambi consentono una possibilità di scelta per il ricorrente all'interno dei momenti di collegamento principali;

— che d'altro canto la diversa competenza fissata dall'art. 413, codice di proc. civile, è altresì in funzione del sistema di celerità e brevità dei termini cui è informato lo intero processo del lavoro, consentendo alle parti una migliore difesa;

— che quindi deve disporsi per la riassunzione avanti i Pretori del lavoro territorialmente competenti.

Per questi motivi visti gli artt. 413 e 428, codice di proc. civile; dichiara l'incompetenza territoriale del Pretore adito; dichiara la competenza territoriale dei Pretori del lavoro appresso indicati per i vari lavoratori, mandando a questi ultimi di riassumere il giudizio entro il termine di gg. 30 dalla odierna udienza. — *Omissis*.

N O T A

1. La sentenza che si annota può suscitare ad una prima lettura alcune perplessità, in quanto, escludendo che il lavoratore addetto ad una dipendenza dell'azienda possa adire il giudice del luogo in cui l'azienda si trova (con la conseguenza di limitarne la possibilità di scelta del foro al luogo in cui si trova la dipendenza, oppure al luogo in cui è sorto il rapporto)¹⁾, si pone in netto contrasto con l'opinione pressoché unanime della dottrina, secondo la quale i fori territoriali dell'azienda e della dipendenza, di cui all'art. 413, 2° comma, codice di proc. civile, nuovo testo, sono alternative elettivi, a scelta dell'attore^{1 bis}).

Le perplessità risultano rafforzate se si pone mente sulla circostanza che l'interpretazione pretorile si discosta anche da quella sostenuta dalla dottrina e dalla giurisprudenza relativamente al 2° comma dell'art. 434, codice di proc. civile, vecchio rito del lavoro, il quale presentava un testo assai simile, nella parte in discorso, a quello del 2° comma dell'attuale art. 413 codice di proc. civile²⁾. Sia da parte della grande maggioranza degli au-

¹⁾ È superfluo sottolineare che in ogni caso resta fermo il rinvio sussidiario ai fori di cui all'art. 18 codice di proc. civile, ai sensi dell'art. 413, 4° comma, codice di proc. civile.

^{1 bis)} In tal senso, v. AGNOLI, *Il nuovo processo del lavoro*, Bologna, 1974, pag. 45-46; ANDRIOLI, *Lezioni di diritto processuale civile*, Napoli, 1973, pag. 145; ANDRIOLI (PROTO PISANI, PEZZANO, BARONE), *Le controversie in materia di lavoro*, Bologna-Roma, 1974, pag. 108 e pag. 110; FEDERICO FOGLIA, *La disciplina del nuovo processo del lavoro*, Milano, 1973, pag. 114; MONTESANO (MAZZIOTTI), *Le controversie del lavoro e della sicurezza sociale*, Napoli, 1974, pag. 73; NAPOLETANO, *Primi orientamenti interpretativi del nuovo processo del lavoro*, Napoli, 1973, pagina 31; PERONE, *Il nuovo processo del lavoro*, Padova, 1975, pag. 105; TARZIA, *Manuale del processo del lavoro*, Milano, 1975, pag. 35; TESORIERE, *Lineamenti di diritto processuale del lavoro*, Padova, 1975, pag. 76.

In senso conforme, in giurisprudenza, v. Cass. Sez. Lav., 14 ottobre 1975, n. 3320, in *Foro ital.*, 1975, I, col. 2444.

²⁾ Il dettato del 2° comma dell'art. 434, codice di proc. civile, era il seguente: «Competente per territorio è il giudice nella cui circoscrizione si trova l'azienda o una qualsiasi dipendenza di

tori³⁾, sia da parte della Corte suprema⁴⁾, si riteneva, infatti, che mentre il lavoratore impiegato presso la sede dell'azienda doveva adire il giudice nella cui circoscrizione essa si trovava, il lavoratore addetto ad una « qualsiasi » dipendenza aziendale aveva la scelta fra il foro dell'azienda — individuato comunemente nel luogo ove si trova la sede della società⁵⁾ — e il foro

questa, alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto. Tale competenza permane dopo il trasferimento dell'azienda o la cessazione di essa o della sua dipendenza, purché la domanda sia proposta entro tre mesi dal trasferimento o dalla cessazione ».

Nel 2° comma dell'art. 413, codice di proc. civile, nuovo testo, il legislatore, oltre ad avere introdotto il foro del luogo di origine del rapporto, ha sostituito all'espressione « una qualsiasi dipendenza di questa », le parole « una sua dipendenza ».

³⁾ Ritenevano che, ex art. 434, 2° comma, codice di proc. civile, vecchio testo, il lavoratore addetto ad una dipendenza aziendale potesse adire, a sua scelta, il foro dell'azienda oppure il foro della dipendenza, vari autori: ANDRIOLI, *Commento al codice di procedura civile*, Napoli, 1960, vol. II, pag. 703; GIANNINI, *La competenza territoriale ex art. 434, capov., epc.*, in *Foro pad.*, 1956, I, col. 725; GIONFRIDA, *La competenza nel nuovo processo civile*, Trapani, 1942, pag. 316; MARCHETTI, voce « Controversie individuali di lavoro », in *Enc. del dir.*, vol. X, Milano, 1962, pag. 362; NAPOLETANO, *Fori speciali in materia di lavoro e continenza di cause*, in *Giur. ital.*, 1973, I, 1, col. 1580; NAPPI, *Commento al codice di procedura civile*, Milano, 1943, vol. I, pag. 1483; Rocco, *Trattato di diritto processuale civile*, Torino, 1967, vol. IV, pag. 103.

⁴⁾ In tal senso, v. da ultimo, Cass., 8 gennaio 1974, n. 56, in *Mass. giur. lav.*, 1974, pag. 573; Cass., 19 luglio 1973, n. 2117, in *Rep. Foro ital.*, 1973, voce « Lavoro (Controversie in materia di) », n. 64; Cass., 26 gennaio 1972, n. 182, in *Rep. Foro ital.*, 1973, voce cit., n. 22; Cass., 26 febbraio 1969, n. 623, n. 624, n. 626, n. 627, in *Rep. Foro ital.*, 1969, voce « Lavoro (Competenza e procedimenti in materia di) », n. 14-18.

⁵⁾ Per l'affermazione che, ai sensi dell'art. 434 codice di proc. civile, vecchio testo, « il foro dell'azienda si identifica con il luogo della sede sociale, e non, invece, con il luogo dove si trovano i beni aziendali », v. Cass. Sez. Lav., 24 marzo 1975, n. 1085, in *Foro ital.*, 1975, I, col. 2557; Cass., 11 novembre 1969, n. 3667, in *Rep. Foro ital.*, 1970, voce « Lavoro (Competenza) », n. 14; Cass., 13 maggio 1963, n. 1175, in *Riv. giur. lav.*, 1963, II, pag. 377; Cass., 3 febbraio 1950, n. 287, in *Riv. dir. lav.*, 1950, II, pag. 147.

Una decisione isolata di un giudice di merito ha invece individuato la sede dell'azienda « nel luogo in cui si trova la parte materiale dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio

della dipendenza a cui era addetto o presso la quale prestava la sua opera al momento della fine del rapporto⁶⁾.

Sul piano dell'interpretazione letterale dell'art. 413, 2° comma, codice di proc. civile, data l'affinità testuale con la corrispondente norma abrogata, sembrerebbe dunque ragionevole riferirsi interamente ai risultati dell'elaborazione dottrinale e giurispru-

dell'impresa»: v. Trib. Avellino, 30 giugno 1958, in *Rep. Foro ital.*, 1958, voce « Lavoro (Competenza e procedimento in materia di) », n. 63.

La maggioranza della dottrina, anche successivamente all'emanazione della legge n. 533 del 1973, ha aderito, seppure con diverse sfumature, alla tesi della Corte suprema: v. ANDRIOLI (PROTO PISANI, PEZZANO, BARONE), *Op. ult. cit.*, pag. 108, secondo il quale « l'ubicazione dell'azienda » si deve « identificare con la sede dell'impresa e, in caso di pluralità di sedi, con la sede principale »; nello stesso senso, v. FABBRINI, *Diritto processuale del lavoro*, Milano, 1975, pag. 36. *Contra*, v. AGNOLI, *Il nuovo processo del lavoro*, Bologna, 1974, pag. 47, per il quale rileva il luogo dove viene veramente svolta l'attività aziendale, anche se la sede legale risulti altrove». Analogamente, v. TARZIA, *Manuale*, cit., pag. 35, il quale sembra individuare il foro della azienda nel luogo della sede effettiva, e non necessariamente nella sede legale.

⁶⁾ Vigente il vecchio rito del lavoro non è mancato chi ha sostenuto che la norma dell'art. 434 configurava un unico criterio di individuazione della competenza territoriale, costituito dal luogo della prestazione lavorativa (a condizione che tale luogo coincidesse con la sede dell'azienda o di una sua dipendenza), ma tale opinione non ha avuto alcun seguito in dottrina e in giurisprudenza. Sul punto, v. CASCIARO, *La competenza per territorio nel processo del lavoro*, in *Dir. lav.*, 1960, I, pag. 383 e segg., spec. pag. 389-390, e VINCENZI, *Brevi note sui caratteri ed i criteri di determinazione della competenza territoriale ex art. 434, 2° comma, cpc.*, in *Mass. giur. lav.*, 1958, pag. 13.

Vale la pena di rilevare che anche nei confronti dell'art. 8 del R. D. 21 maggio 1934, n. 1073, in vigore anteriormente all'abrogato art. 434 codice di proc. civile, e i cui criteri di determinazione della competenza territoriale erano pressoché uguali a quelli dell'art. 434 codice di proc. civile (« Le controversie... sono proposte innanzi al Pretore o al Tribunale della circoscrizione, nella quale si trova l'azienda, o una qualsiasi dipendenza di questa, alla quale sia addetto il lavoratore o presso la quale egli abbia prestato lavoro »), vi è stato chi ha sostenuto che la norma determinava un unico criterio di competenza territoriale, costituito dal luogo della prestazione lavorativa: v. per tutti MARTINELLI, *Su alcuni criteri determinativi della competenza per territorio nelle controversie individuali di lavoro*, in *Mass. giur. lav.*, 1939, pag. 76 e segg., spec. pag. 78.

denziale relative all'art. 434, 2° comma, codice di proc. civile, vecchio testo. Senonché, ad una lettura piú attenta, si riscontra un argomento letterale che qualcuno potrebbe addurre a favore della soluzione prescelta nel provvedimento che si annota.

Nel 2° comma dell'art. 413, codice di proc. civile il legislatore ha infatti usato, elencando i fori territorialmente competenti per le controversie di lavoro, due differenti congiunzioni: il foro del luogo ove è sorto il rapporto è unito al foro dell'azienda mediante la particella « ovvero »; per contro, il foro dell'azienda e il foro della dipendenza sono collegati fra loro mediante la particella « o ».

Attribuendo valore disgiuntivo all'« ovvero », e valore congiuntivo all'« o », si potrebbe sostenere che nella norma sono individuabili due soli fori territorialmente competenti, e cioè quello del luogo in cui è sorto il rapporto, e quello del luogo in cui viene eseguita la prestazione lavorativa, identificando quest'ultimo col luogo dove si trova l'azienda, se il lavoratore è impiegato presso la sede aziendale, e col luogo in cui è situata la dipendenza, se il lavoratore presta la sua opera presso la stessa.

A questo punto si potrebbe rilevare che, se il legislatore avesse voluto effettivamente ancorare la competenza territoriale al luogo in cui si è svolto il rapporto di lavoro, non avrebbe dovuto necessariamente richiamare le nozioni di azienda e di dipendenza, fonti di possibili equivoci, in quanto sarebbe stato sufficiente stabilire ad esempio la competenza del giudice del luogo in cui il lavoratore presta la propria attività, senza ulteriori specificazioni.

In realtà, ci sembra, il richiamo alle nozioni di azienda e di dipendenza si rendeva necessario, perché il luogo in cui si svolge il rapporto rileva non in senso assoluto, ma solo a condizione che coincida con un minimo di organizzazione imprenditoriale⁷⁾.

La lettera dell'art. 413, 2° comma, codice di proc. civile, consente dunque di sostenere sia l'opinione che afferma la libertà di scelta dell'attore fra il foro dell'azienda e il foro della dipendenza, sia quella che, negando tale libertà, lo vincola al foro del luogo in cui viene eseguita la prestazione lavorativa (tralasciando, per il momento, di prendere in considerazione il luogo in cui è sorto il rapporto).

⁷⁾ La necessità che il luogo dove si svolge la prestazione di lavoro coincida, ai fini della competenza territoriale per le controversie in materia di lavoro, con la sede dell'azienda oppure della dipendenza, è sottolineata da ANDRIOLI (PROTO PISANI, PEZZANO, BARONE), *Op. ult. cit.*, pag. 109; conforme LUISSO, *Alcune questioni a proposito degli artt. 413 e 428 codice di procedura civile*, in *Giur. ital.*, 1973, 1, 2, col. 981, nota 1. In giurisprudenza, con riferimento all'art. 434 codice di proc. civile, vecchio testo, v. Cass., 14 aprile 1972, n. 1174, in *Foro ital.*, 1973, I, col. 213, e precedenti ivi citati.

2. Orbene, poiché il solo argomento letterale non è sufficiente per indirizzare l'interpretazione in un senso o nell'altro, è necessario inquadrare la norma nell'ambito dell'intera disciplina della competenza prevista dalla legge n. 533 del 1973.

Al riguardo occorre prima di tutto tener presente che questa disciplina è stata radicalmente modificata con il nuovo processo del lavoro: infatti è stata introdotta, su un piano paritario con i fori dell'azienda e della dipendenza, la competenza del giudice « nella cui circoscrizione è sorto il rapporto » (art. 413, 2° comma, codice di proc. civile), ovviando in tal modo alla carenza dell'art. 434, 2° comma, codice di proc. civile, testo abrogato, che aveva procurato agli interpreti non poche difficoltà per comprendere nell'ambito della norma anche le controversie di quei lavoratori, i quali non prestano la loro opera presso una azienda, o presso una dipendenza^{7 bis} 8).

È stato inoltre elevato da tre a sei mesi il termine, decorrente dal trasferimento dell'azienda o dalla cessazione di essa o della sua dipendenza⁹), entro il quale permane la competenza del

^{7 bis}) È opportuno rilevare che era pur sempre possibile il ricorso ai fori comuni di cui agli artt. 18 e segg. codice di proc. civile.

Sulla derogabilità o meno dei fori speciali ex art. 434 codice di proc. civile, testo abrogato, v. *infra*, nota 14.

⁸) Precedentemente all'entrata in vigore della legge n. 533 del 1973, i lavoratori in discorso erano ammessi ad usufruire dello speciale foro territoriale contenuto nell'art. 434 codice di proc. civile, mediante l'attribuzione al termine « addetto » adoperato dal legislatore, del significato di « dipendente », tenuto anche conto del fatto che la norma dell'art. 434, era espressamente dettata per tutte, indistintamente, le controversie previste nell'art. 429: cfr. NAPOLETANO, *Diritto processuale del lavoro*, Roma, 1960, pag. 148, il quale rileva come la medesima operazione di interpretazione estensiva fosse stata compiuta dalla dottrina vigente l'art. 8 del regolamento processuale del 1934. Sul punto si sofferma anche PERONE, *Op. ult. cit.*, pag. 105-106.

⁹) La Corte suprema ha precisato come debbano intendersi, ai fini della competenza territoriale per le controversie di lavoro ex art. 434, codice di proc. civile, vecchio testo, le nozioni di cessazione e di trasferimento dell'azienda.

La prima nozione « non va confusa con la nozione di cessazione della gestione di azienda, cui, viceversa, la legge non annette rilevanza ai detti fini, perché una cosa è, nell'un caso, il venir meno obiettivo del complesso di beni organizzati, il quale determina la cessazione di un'azienda, e diversa cosa è, nel secondo caso, la cessazione della sola gestione la quale involge, di per sé, soltanto un concetto di trasferimento soggettivo della titolarità dell'azienda pur continuando quest'ultima ad essere viva e operante in capo ad altro titolare. Parimenti, la nozio-

fori territoriali speciali (art. 413, 3° comma, codice di proc. civile)¹⁰).

ne di «trasferimento dell'azienda» va intesa non già in senso tecnico-giuridico (cioè come mutamento del titolare dell'azienda), bensì con riferimento al fatto materiale del mutamento del luogo in cui essa si trovava». Così Cass., 11 agosto 1965, n. 1929, in *Riv. giur. lav.*, 1965, II, pag. 601. Conformi Cass., 18 gennaio 1960, n. 26, in *Riv. giur. lav.*, 1960, II, pag. 149; Cass., 28 maggio 1958, n. 1801, in *Riv. giur. lav.*, 1958, II, pag. 494.

In dottrina, v. per tutti NAPOLETANO, *Op. ult. cit.*, pag. 150, secondo cui perché si possa parlare di cessazione dell'azienda (o della dipendenza) non è sufficiente la semplice «scomparsa dell'azienda dalla sfera giuridica di un determinato imprenditore», ma è necessario il venir meno dell'intera organizzazione produttiva. Relativamente al trasferimento dell'azienda, poi, lo autore nota, pag. 151, che il legislatore si è voluto riferire, ai fini della competenza territoriale ex art. 434, codice di proc. civile, al trasferimento in senso materiale, spaziale, dell'azienda, vale a dire allo spostamento materiale da un territorio all'altro di quel complesso di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa o di una qualsiasi altra attività, che va sotto il nome di azienda.

¹⁰ Ci si domanda in dottrina se il foro del luogo in cui è sorto il rapporto resiste o meno al termine di sei mesi di cui al 3° comma dell'art. 413, codice di proc. civile. A favore della sopravvivenza del foro suddetto, indipendentemente dal decorso del termine di sei mesi ex art. 413, 3° comma, si potrebbe rilevare che l'ambito temporale di validità dei fori speciali si determina in relazione a circostanze (trasferimento o cessazione) attinenti all'azienda, oppure alla sua dipendenza: ne conseguirebbe che tali circostanze dovrebbero svolgere i loro effetti nei confronti del foro dell'azienda e di quello della dipendenza, non invece nei confronti del foro del luogo in cui è sorto il rapporto, del tutto estraneo ad esse.

Qualcuno potrebbe obiettare a tale tesi che in tal caso, malgrado il disposto del 4° comma dell'art. 413, codice di proc. civile («Qualora non trovino applicazione le disposizioni dei commi precedenti si applicano quelle dell'art. 18»), il foro generale delle persone fisiche non troverebbe mai applicazione, in quanto, anche nell'ipotesi in cui siano cessati il foro dell'azienda e quello della dipendenza in seguito a decorso del termine di sei mesi, sopravviverebbe pur sempre la competenza del giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto. Un rilievo siffatto non sembra peraltro tener conto di quelle ipotesi, seppure non comuni, in cui non sia possibile individuare, per qualsiasi motivo, il luogo in cui è sorto il rapporto, nonché di quei casi, ad esempio, in cui il rapporto di lavoro sia sorto e si sia svolto fuori del territorio italiano, per i quali tuttavia sussistano i presup-

Si è poi sancita espressamente l'inderogabilità — variamente intesa in dottrina¹¹⁾ — dei fori territoriali di cui all'art. 413,

posti per la giurisdizione italiana: in tali ipotesi, trascorsi i sei mesi di cui all'art. 413, 3° comma, codice di proc. civile, sarebbe d'obbligo ricorrere al foro generale dell'art. 18 codice di proc. civile.

L'interpretazione appena esposta dell'art. 413, 3° comma, codice di proc. civile, è sostenuta in dottrina da AGNOLI, *Il nuovo processo del lavoro*, cit., pag. 48-50; nello stesso senso, v. ANDRIOLI (PROTO PISANI, PEZZANO, BARONE), *Le controversie in materia di lavoro*, cit., pag. 105; analogamente, v. MARTONE, *Alternatività ed esclusività dei fori territoriali del giudice del lavoro*, in *Dir. lav.*, 1974, I, pag. 257 e pag. 259. Anche il TARZIA, *Manuale*, cit., pag. 36, esclude che il trasferimento e la cessazione dell'azienda (o della dipendenza) possa incidere sul foro del luogo ove è sorto il rapporto.

All'orientamento dottrinale accennato si contrappone la tesi secondo la quale il decorso del termine di sei mesi dal trasferimento o dalla cessazione dell'azienda o della sua dipendenza determina la cessazione, insieme con il foro dell'azienda e quello della dipendenza, anche del foro del luogo di origine del rapporto. Questa interpretazione della norma si fonda principalmente su argomentazioni di ordine letterale: si fa notare infatti che il 3° comma dell'art. 413, codice di proc. civile, quando stabilisce che « tale competenza permane... », non fa alcuna distinzione nei confronti dei vari criteri di competenza territoriale contenuti nel secondo comma, ma li accomuna invece, con una considerazione unitaria, nelle medesime conseguenze, decorso il termine di sei mesi. Se il legislatore avesse voluto riservare al foro del luogo in cui è sorto il rapporto una sorte diversa — si potrebbe dire — non avrebbe mancato di dichiararlo espressamente, in applicazione del principio « *ubi lex voluit, dixit; ubi noluit, tacuit* ».

Si schierano a favore di questa interpretazione i primi commentatori della legge n. 533: v. FEDERICO FOGLIA, *La disciplina del nuovo processo del lavoro*, Milano, 1973, seppure implicitamente, pag. 115; NAPOLETANO, *Primi orientamenti interpretativi del nuovo processo del lavoro*, Napoli, 1973, pag. 32-33. Nel medesimo senso sembrano anche orientati, malgrado non affrontino direttamente la questione, FRANCHI, *Il giudice, il procedimento e le impugnazioni nelle controversie di lavoro*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1974, pag. 444, e LAGANÀ, *Osservazioni sul nuovo rito del lavoro; arbitrato, conciliazione, competenza*, in *Riv. dir. lav.*, 1974, I, pag. 110-111.

¹¹⁾ Il 5° comma dell'art. 413, codice di proc. civile dichiara « nulle le clausole derogative della competenza per territorio ». Il FRANCHI, *Op. ult. cit.*, pag. 444-446, riduce ai minimi termini l'ambito dell'inderogabilità delle norme sulla competenza

Segue: contronota.

territoriale: egli ritiene infatti che i fori territoriali speciali di cui al 2° comma dell'art. 413 codice di proc. civile, possano ben essere derogati, consenzienti le parti, in favore di uno dei fori di cui all'art. 18 codice di proc. civile. La disposizione dell'ultimo comma dell'art. 413 riguarderebbe, secondo tale autore, « le deroghe che precedono la controversia e che sono contenute nei contratti di lavoro (altrimenti non si parlerebbe di clausole) ». In altri termini, il convenuto, citato dinanzi ad un foro diverso da quelli di cui al 2° comma dell'art. 413 codice di proc. civile, non sarebbe vincolato dall'assenso da lui prestato, precedentemente all'instaurarsi della controversia, ad una deroga nei confronti dei fori speciali e potrebbe quindi eccepire l'incompetenza territoriale del giudice adito, ai sensi del 1° comma dell'articolo 428 codice di proc. civile.

Nell'ipotesi in cui si astenesse dall'eccepire l'incompetenza territoriale, la deroga ai fori speciali del processo del lavoro sarebbe valida, e la controversia potrebbe legittimamente proseguire nella sede in cui è stata instaurata. A questo punto sorge spontanea l'obiezione che la deroga alla competenza territoriale per le controversie in materia di lavoro, così posta in essere dal consenso delle parti, non potrebbe eludere la barriera della rilevabilità d'ufficio, ad opera del giudice, di ogni forma di incompetenza territoriale, ai sensi del 1° comma dell'art. 428 codice di proc. civile.

Il Franchi supera però tale obiezione, replicando che il giudice può rilevare d'ufficio l'incompetenza territoriale *soltanto* in caso di mancata costituzione del convenuto.

In senso conforme al Franchi, v. PERONE, *Op. ult. cit.*, pagina 111.

La maggioranza della dottrina si colloca, peraltro, su una linea affatto diversa da quella degli autori sopra citati, e ritiene i fori territoriali di cui all'art. 413 codice di proc. civile, inderogabili *tout court*, prescindendo totalmente dalla circostanza che il consenso delle parti alla deroga sia antecedente oppure successivo all'instaurarsi della controversia: in tal senso, v. AGNOLI, *Op. ult. cit.*, pag. 54; CONVERSO (PINI, RAFFONE, SCALVINI), *Il nuovo processo del lavoro*, Milano, 1974, pag. 42; DENTI (SIMONESCHI), *Il nuovo processo del lavoro*, Milano, 1974, pag. 83; FEDERICO FOGLIA, *La disciplina del nuovo processo del lavoro*, cit., pagina 115, secondo cui la speciale competenza territoriale per le controversie di lavoro si può affiancare a quella dell'art. 28, codice di proc. civile; MANDRIOLI, *Corso di diritto processuale civile*, Torino, 1975, vol. III, pag. 246; TARZIA, *Manuale*, cit., pag. 37.

Alcuni autori si preoccupano di sottolineare che l'inderogabilità dei fori in discorso può essere di fatto superata, qualora l'incompetenza del giudice adito non venga rilevata né dal con-

2° comma (art. 413, 5° comma), e si è stabilito che il foro generale di cui all'art. 18 codice di proc. civile può essere invocato soltanto qualora non trovino applicazione le norme relative ai fori territoriali speciali (art. 413, 4° comma)¹²⁾. Sotto questo aspetto la norma ha dunque risolto definitivamente la questione se i fori territoriali speciali dell'abrogato art. 434, 2° comma, codice di proc. civile fossero esclusivi o concorrenti con i fori di cui agli artt. 18 e segg., codice di proc. civile¹³⁾, e se

venuto, né dal giudice medesimo: v. sul punto AGNOLI, *Op. ult. cit.*, pag. 54; ANDRIOLI (PROTO PISANI, PEZZANO, BARONE), *Op. ult. cit.*, pag. 110-111; NAPOLETANO, *Primi orientamenti interpretativi del nuovo processo del lavoro*, cit., pag. 33.

Sembra infine ritenere totalmente inderogabile la competenza territoriale ex art. 413, codice di proc. civile il FAZZALARI, *Appunti sul rito del lavoro*, in *Giur. ital.*, 1975, IV, col. 7-8.

In giurisprudenza, v. Pret. Salerno 15 gennaio 1974, in *Riv. giur. lav.*, 1974, II, pag. 803, dove l'inderogabilità della competenza per territorio ex art. 413, codice di proc. civile viene ritenuta relativa e parziale.

¹²⁾ Nella Relazione al Senato (riportata in FEDERICO FOGLIA, *Op. ult. cit.*, pag. 249), si afferma che è stata « attribuita anche al datore di lavoro, oltre che al lavoratore, qualora non intenda avvalersi dei fori indicati dal 2° e 3° comma dell'art. 413, la possibilità di ricorrere in via alternativa al sistema delineato dall'art. 18 e seguenti del codice di proc. civile ». In realtà non sembra essere corretta l'interpretazione della norma proposta dai Relatori: la lettera del 4° comma dell'art. 413, indica infatti chiaramente che il foro territoriale di cui all'art. 18 codice di proc. civile è non alternativo, ma sussidiario nei confronti dei fori speciali per le controversie in materia di lavoro. La contraddizione contenuta nella relazione è forse giustificabile, come nota FEDERICO FOGLIA, *Op. ult. cit.*, pag. 115, con l'intenzione dei Relatori di sottolineare la posizione di parità del lavoratore e del datore di lavoro per quanto concerne il ricorso al foro generale di cui all'art. 18 codice di proc. civile.

¹³⁾ Sulle nozioni di foro esclusivo e di foro concorrente, v. ANDRIOLI, *Lezioni di diritto processuale civile*, Napoli, 1973, pag. 136.

La giurisprudenza della Corte suprema negli anni '50 era stata alquanto oscillante, pronunciandosi alcune volte nel senso dell'esclusività dei fori di cui al 2° comma dell'art. 434 codice di proc. civile, altre volte nel senso della loro concorrenza con il foro generale ex art. 18. Per una panoramica delle pronunce relative ai due diversi orientamenti, v. PBLAGGI, *Sui caratteri della competenza territoriale nelle controversie di lavoro*, in *Mass. giur. lav.*, 1961, pag. 266.

Il punto controverso è stato affrontato e risolto direttamente da una decisione delle Sezioni unite della Cassazione, le quali

fossero inderogabili o derogabili dalla volontà delle parti¹⁴⁾, anche se non mancano nuovi profili di dibattito poiché, stante il

hanno aderito alla tesi dell'esclusività dei fori territoriali *ex* articolo 434, 2° comma, codice di proc. civile: v. Cass., Sez. unite, 16 settembre 1957, n. 3497... cit., pag. 13; nel medesimo senso, v., da ultimo, Cass., 21 ottobre 1974, n. 3000, in *Rep. Foro ital.*, 1974, voce « Lavoro e previdenza (Controversie in materia di) », n. 137; Cass., 8 gennaio 1974, n. 56, cit., pag. 573; Cass., 5 maggio 1973, n. 1181, in *Foro ital.*, 1973, I, col. 2050.

In dottrina, a parte l'ANDRIOLI, *Commento al codice di procedura civile*, Napoli, 1960, vol. II, pag. 703, il quale sembra considerare i fori di cui al 2° comma dell'art. 413 codice di procedura civile concorrenti con il foro generale *ex* art. 18 codice di proc. civile, la maggioranza degli autori è invece concorde nel ritenere esclusivi i fori speciali per le controversie in materia di lavoro: v. BACCIGALUPI, *Sulla competenza per territorio nelle controversie individuali di lavoro*, in *Nuovo dir.*, 1951, pag. 333; CASCIARO, *La competenza per territorio nel processo del lavoro*, cit., pag. 383; GIANNINI, *La competenza territoriale ex art. 434, capov. cpc.*, cit., pag. 725; MARCHETTI, *Op. ult. cit.*, pag. 363; MICHELI, *Foro concorrente o foro esclusivo in materia di controversie di lavoro?*, in *Riv. dir. civ.*, 1956, pag. 109; PELAGGI, *Op. ult. cit.*, pag. 266; REDENTI, *Diritto processuale civile*, Milano, 1957, vol. III, pag. 8; SCOTTO, *La competenza territoriale ex art. 434 cpc. con riferimento alle norme sulla competenza ordinaria*, in *Mass. giur. lav.*, 1951, pag. 259; VINCENTI, *Brevi note sui caratteri ed i criteri di determinazione della competenza territoriale ex art. 434, 2° comma, cpc.*, cit., pagina 13; ZANZUCCHI, *Diritto processuale civile*, Milano, 1964, vol. I, pag. 297.

¹⁴⁾ Nel senso che i fori territoriali di cui al 2° comma dello art. 434 codice di proc. civile sono derogabili, v. l'abbondante rassegna di decisioni giurisprudenziali riportata da PELAGGI, *Op. ult. cit.*, pag. 269. Nel medesimo senso, v., da ultimo, Cass., 6 novembre 1974, n. 3369, in *Rep. Foro ital.*, 1974, voce « Lavoro e previdenza (Controversie in materia di) », n. 136; Cass., 21 ottobre 1974, n. 3000, cit., n. 137; Cass., 5 maggio 1973, n. 1181, cit., col. 2050.

Anche la dottrina è concorde nel ritenere derogabili i fori territoriali speciali *ex* art. 434, 2° comma, codice di proc. civile (vecchio testo): v., tra gli altri, CASCIARO, *Op. ult. cit.*, pagina 388; D'ONOFRIO, *Commento al codice di procedura civile*, Torino, 1953, vol. I, pag. 619; GIANNINI, *La competenza territoriale ex art. 434, capov. cpc.*, cit., col. 725; JAEGER, *Il processo del lavoro nel nuovo codice*, in *Riv. dir. proc.*, 1943, I, pag. 114; MICHELI, *Fori concorrenti o foro esclusivo in materia di controversie di lavoro*, cit., pag. 110-111; MARCHETTI, *Op. ult. cit.*, pag. 363; PELAGGI, *Op. ult. cit.*, pag. 268-269; REDENTI, *Op.*

rinvio al solo art. 18, codice di proc. civile, le cui disposizioni, come è noto, determinano i criteri di individuazione del foro generale delle persone fisiche, rimangono da individuare le conseguenze derivanti dall'inapplicabilità delle disposizioni sui fori territoriali speciali nei confronti del convenuto persona non fisica ¹⁵⁾.

ult. cit., vol. III, pag. 8; RICCA-BARBERIS, *Preliminari e commento al codice di procedura civile*, Torino, 1948, vol. II, pag. 213; SCOTTO, *Op. ult. cit.*, pag. 259; VINCENZI, *Op. ult. cit.*, pag. 13; ZANZUCCHI, *Op. ult. cit.*, vol. I, pag. 297.

¹⁵⁾ A tal proposito, sono ipotizzabili tre diverse soluzioni interpretative: a) si potrebbe sostenere, fermandosi alla sola lettera della legge, che, nell'ipotesi in cui convenuto sia una persona non fisica, non è possibile ricorrere al foro territoriale generale, in caso di inutilizzabilità dei fori speciali: è questa la tesi proposta da ANDRIOLI (PROTO PISANI, PEZZANO, BARONE), *Le controversie in materia di lavoro...*, cit., pag. 110; il quale, pur consapevole che « è questa una soluzione che il legislatore non ha probabilmente voluto », ritiene che non rientri nei poteri dell'interprete l'inclusione nella lettera della norma dell'espressione « e seguenti ». In senso analogo, v. FABBRINI, *Diritto processuale del lavoro*, cit., pag. 36.

Anche il NAPOLETANO, *Primi orientamenti interpretativi del nuovo processo del lavoro...*, cit., pag. 32-33, sembra ritenere che non sia possibile richiamarsi alle disposizioni dell'art. 19 codice di proc. civile, in assenza di un qualsiasi accenno testuale nella norma in esame; nel medesimo senso, v. DENTI (SIMONE-SCHI), *Il nuovo processo del lavoro...*, cit., pag. 78, pag. 84, il quale non accenna minimamente ad una presunta applicabilità delle norme dell'art. 19 codice di proc. civile; b) la tesi opposta all'orientamento dottrinale sopra citato, afferma invece che si rende inevitabile integrare, mediante un'interpretazione sistematica, o mediante il ricorso all'analogia, la lettera dell'art. 413, 4° comma, codice di proc. civile, con il rinvio alle disposizioni dell'art. 19 codice di proc. civile, relative al foro territoriale delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute: in tal senso, v. FEDERICO FOGLIA, *Op. ult. cit.*, pag. 115, ove si fa notare che anche « la Relazione al Senato ha fatto riferimento al sistema delineato dagli artt. 18 e segg., codice di proc. civile »; analogamente, v. FRANCHI, *Il giudice, il procedimento e le impugnazioni nelle controversie di lavoro*, cit., pag. 445; MANDRIOLI, *Op. ult. cit.*, vol. III, pag. 246; MARTONE, *Alternatività ed esclusività dei fori territoriali del giudice del lavoro*, cit., pag. 258; MONTESANO (MAZZIOTTI), *Le controversie del lavoro e della sicurezza sociale*, cit., pag. 73.

Nello stesso senso sembra collocarsi un'affermazione incidentale contenuta nella motivazione di una sentenza della Corte costituzionale, dove si legge che « la legge 11 agosto 1973, n. 533...

Infine è stata introdotta la rilevabilità d'ufficio dell'incompetenza territoriale (art. 428, 1° comma, codice di proc. civile)¹⁶⁾, anche se qualcuno vuole riferirla soltanto al caso di contumacia del convenuto¹⁷⁾.

dispone che, qualora non trovino applicazione le norme sui fori speciali previsti dall'art. 413, si applicano quelle dell'art. 18 e segg. del codice di proc. civile»: v. Corte costituzionale 13 marzo 1974, n. 62, in *Dir. lav.*, 1974, II, pag. 296; c) la terza soluzione interpretativa rileva anzi tutto che, qualora si giudicassero inapplicabili al convenuto persona giuridica le disposizioni dell'art. 18 codice di proc. civile, dal momento che il foro delle persone giuridiche è disciplinato dall'art. 19 codice di proc. civile ne deriverebbe « una disparità di trattamento inammissibile, e per ciò stesso costituzionalmente illegittima, ad esempio fra i dipendenti di datori di lavoro secondo che questi siano persone fisiche o giuridiche ».

Al fine di evitare l'inconveniente suddetto, « il rinvio all'articolo 18 codice di proc. civile, deve intendersi come riferimento ai momenti di collegamento della norma richiamata, avulsa dal sistema originario »; in altre parole, invece di tentare di includere, con un'interpretazione sistematica o analogica, la norma dell'art. 19 codice di proc. civile, nel 4° comma dell'art. 413, codice di proc. civile, si preferisce raggiungere il medesimo risultato ampliando la portata dell'art. 18 codice di proc. civile, fino ad estenderne l'applicazione anche al convenuto persona giuridica. Così CONVERSO (PINI, RAFFONE, SCALVINI), *Il nuovo processo del lavoro...*, cit., pag. 40-41.

In giurisprudenza, v. Cass., Sez. Lav. 21 giugno 1974, n. 1880, in *Mass. giur. lav.*, 1975, pag. 260, secondo la quale l'art. 413, codice di proc. civile « ripristina il vigore del foro generale di cui all'art. 18 codice di proc. civile solo ove non trovino applicazione i criteri del detto foro speciale ».

¹⁶⁾ Vale la pena di segnalare l'opinione isolata di alcuni autori, secondo i quali la norma del 1° comma dell'art. 428, codice di proc. civile riguarda non tanto i casi di incompetenza territoriale, quanto invece le ipotesi di incompetenza per materia: v. DE MAIO GIRARDI, *La nuova disciplina delle controversie di lavoro*, Torino, 1974, pag. 54-55; in senso conforme v. FAZZALARI, *Appunti sul rito del lavoro...*, cit., col. 9.

¹⁷⁾ In tal senso, v., seppure con qualche dubbio, ANDRIOLI (PROTO PISANI, PEZZANO, BARONE), *Op. ult. cit.*, pag. 112, ed esplicitamente FRANCHI, *Op. ult. cit.*, pag. 445, e LUISO, *Alcune questioni a proposito degli artt. 413 e 428 codice di procedura civile*, cit., col. 987-988. Secondo la maggioranza degli autori, per contro, la rilevabilità d'ufficio dell'incompetenza territoriale non è in alcun modo limitata dall'avvenuta costituzione del convenuto: v. AGNOLI, *Il nuovo processo del lavoro*, cit., pag. 53; DENTI (SIMONESCHI), *Op. ult. cit.*, pag. 153; FABBRINI, *Op. ult.*

La competenza territoriale del Pretore « in funzione di giudice del lavoro » ha dunque assunto le caratteristiche di una competenza funzionale « *sui generis* »: infatti, l'eventuale sua carenza, pur essendo rilevabile d'ufficio oltre che su istanza di parte, deve comunque essere rilevata non oltre l'udienza di cui all'art. 420, codice di proc. civile, al contrario dell'incompetenza territoriale funzionale *ex art. 28*, codice di proc. civile, la quale ai sensi del 1° comma dell'art. 38, codice di proc. civile, è rilevabile « in ogni stato e grado del processo »¹⁸).

3. Tratteggiati a grandi linee i caratteri delle norme sulla competenza territoriale nel nuovo processo del lavoro, dobbiamo ora domandarci, tenendo conto del filo conduttore che ha ispirato il legislatore nel dettare le innovazioni descritte, quale sia la *ratio* del 2° comma dell'art. 413.

Astrattamente si potrebbero ipotizzare due diverse soluzioni: a) la norma è diretta ad agevolare le parti, e in special modo la parte più debole, il lavoratore, nell'uso dello strumento giudiziale per ottenere il riconoscimento dei propri diritti; b) la norma tende a facilitare un'efficace esplicazione dell'attività giurisdizionale, indicando una serie di fori territoriali, dove presumibilmente è più agevole per il giudice pervenire ad una rapida soluzione della controversia.

Peraltro, se abbandoniamo l'astrazione, e analizziamo l'articolo 413, 2° comma, codice di proc. civile alla luce dei suoi pre-

cit., pag. 40; FEDERICO FOGLIA, *Op. ult. cit.*, pag. 150; LUGO, *Manuale di diritto processuale civile*, Milano, 1974, pag. 268; MONTESANO (MAZZIOTTI), *Op. ult. cit.*, pag. 125; NAPOLETANO, *Op. ult. cit.*, pag. 34. In senso conforme v. anche CONVERSO (PINI, RAFFONE, SCALVINI), *Op. ult. cit.*, pag. 104, il quale interpreta estensivamente la disposizione del 1° comma dell'art. 428, codice di proc. civile, relativamente al limite temporale della rilevanza d'ufficio dell'incompetenza territoriale: ritiene infatti l'autore che « il giudice può rilevare l'eccezione per tutto il primo grado ». A riprova di ciò si fa notare che, « seppure frazionata in giorni diversi, l'udienza di discussione prevista dall'art. 420 è unica e va dalla cessazione della fase preistruttoria di cancelleria a quella della decisione, coincidendo appunto sostanzialmente con il primo grado di giudizio ».

In giurisprudenza, per l'affermazione della rilevanza d'ufficio dell'incompetenza territoriale soltanto in caso di contumacia del convenuto, v. Pret. Bassano del Grappa, 17 gennaio 1975, in *Giur. ital.*, 1975, I, 2, col. 980.

¹⁸ ANDRIOLI (PROTO PISANI, PEZZANO, BARONE), *Op. ult. cit.*, pag. 112, sottolinea che l'eccezione di incompetenza, quale è disciplinata dall'art. 428, codice di proc. civile, non si identifica con nessuna delle eccezioni di incompetenza disciplinate dall'art. 38 codice di proc. civile.

cedenti storici, dei lavori preparatori, e nei suoi rapporti strutturali con l'intera normativa della legge n. 533, ci sembra di poter scartare la prima delle due soluzioni ipotizzate, per individuare nella seconda la reale finalità della norma in esame.

Al riguardo, si può innanzitutto ricordare che vigente l'articolo 434, 2° comma, abrogato, la Corte suprema, aderendo all'opinione della maggioranza degli autori¹⁹⁾, aveva già sottolineato che «l'attribuzione di competenza operata dalla norma risponde(va) al ragionevole criterio di assicurare, anche in relazione ai particolari poteri istruttori conferiti al giudice del lavoro, una più immediata e agevole esplicazione dell'attività giurisdizionale»²⁰⁾.

E tale opinione era prevalsa, si noti bene, nonostante fosse meno agevole sostenerla, vigente un regime normativo che privilegiava la volontà delle parti nei confronti delle esigenze della attività giurisdizionale, consentendo loro di derogare, di comune accordo, ai fori territoriali speciali, che pure erano stati ritenuti dal legislatore i più idonei per la trattazione delle controversie in materia di lavoro.

D'altro canto, se torniamo alle disposizioni della legge n. 533, ci rendiamo immediatamente conto che nella scelta del foro ter-

¹⁹⁾ Una parte della dottrina riteneva che il foro speciale, stabilito nell'art. 434, 2° comma, vecchio testo, fosse stato fissato al fine di favorire il lavoratore: v. NAPOLETANO, *Diritto processuale del lavoro...*, cit., pag. 142, il quale rileva come la speciale competenza per territorio prevista per le controversie di lavoro è volta « non tanto (a) facilitare la funzione giurisdizionale, quanto (ad) agevolare le parti private e, in particolare, il prestatore di lavoro, come quello che, nella generalità dei casi, assume la veste di attore nelle controversie di lavoro, consentendo loro di far valere giudizialmente i propri diritti nella maniera, non solo meno dispendiosa, ma anche più rapida ed efficace, date le maggiori possibilità che offre il foro dell'azienda o della sua dipendenza, presso la quale la prestazione di lavoro si è attuata, nella scelta delle prove e degli elementi tecnici e di fatto indispensabili alla decisione ». Conforme PELAGGI, *Op. ult. cit.*, pagina 269.

La maggior parte degli autori poneva invece l'accento sull'intento della norma di assicurare una migliore attuazione della funzione giurisdizionale, il quale, pur venendo normalmente a coincidere con l'interesse personale dell'attore, costituiva peraltro l'autentica finalità della norma sulla competenza territoriale: v. CASCIARO, *La competenza per territorio nel processo del lavoro*, cit., pag. 386; GIANNINI, *Op. ult. cit.*, col. 726; MARCHETTI, *Op. ult. cit.*, pag. 363; MICHELI, *Op. ult. cit.*, pag. 110; SCOTTO, *Op. ult. cit.*, pag. 258-259; VINCENZI, *Op. ult. cit.*, pag. 13.

²⁰⁾ Così Cass., 12 luglio 1972, n. 2343, in *Rep. Foro ital.*, 1972, voce « Lavoro (Controversie in materia di) », n. 27.

ritorialmente competente la volontà delle parti, lungi dall'essere ulteriormente privilegiata, risulta invece indiscutibilmente compressa: infatti, come si è già notato in precedenza, la posizione dei fori territoriali speciali è stata notevolmente rafforzata dalle innovazioni della legge n. 533.

Le disposizioni sui criteri di determinazione dei fori territoriali, dichiarate espressamente inderogabili, sono dunque divenute norme di ordine pubblico: tale circostanza induce a ritenere che il legislatore, nel disciplinare la competenza territoriale speciale nel processo del lavoro, abbia rivolto la propria attenzione alle esigenze oggettive di rapidità e di snellezza²¹⁾ cui è informata l'intera attività giurisdizionale in tale rito, nonché agli ampi poteri istruttori di cui dispone il pretore, e si sia quindi preoccupato di indirizzare le parti verso quei fori dove la controversia potesse essere decisa in tempi processuali ragionevoli²²⁾, avvicinando il giudice al luogo in cui si è svolto il rapporto di lavoro²³⁾.

²¹⁾ L'intento acceleratorio delle norme processuali della legge n. 533 del 1973, si evidenzia in più punti: basti pensare alla brevità dei termini previsti nell'art. 415; all'intenzione di stroncare le tattiche dilatorie delle parti (in particolare — ovviamente — del convenuto) quale si desume dall'obbligo per il convenuto di prendere posizione in maniera precisa, all'atto della costituzione, sulle pretese dell'attore (v. art. 416 codice di proc. civile), e dal divieto delle udienze di mero rinvio (art. 420, ultimo comma); alla provvisoria esecutività concessa a numerosi provvedimenti giudiziali (le ordinanze per il pagamento di somme, nei casi di cui all'art. 423, la sentenza di condanna, a favore del lavoratore, per crediti derivanti dai rapporti di cui all'articolo 409, ex art. 431, 1° comma).

²²⁾ Riguardo ai riflessi negativi che venivano a determinarsi, in seguito alla lentezza del processo del lavoro, su molteplici situazioni di cui è titolare il prestatore di lavoro, pur astrattamente tutelabili in via giudiziale, v., precedentemente all'entrata in vigore della legge n. 533 del 1973, le osservazioni di PEDRAZZOLI, *La tutela cautelare delle situazioni soggettive nel rapporto di lavoro*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1973, pag. 1020 e segg., spec. pag. 1026-1040, secondo il quale, pag. 1027, « la lunghezza del processo del lavoro rileva essenzialmente, da un punto di vista sociale, come deterrente della litigiosità operaia ». Più in generale, sulla « speditezza del processo » come « elemento essenziale di una effettiva tutela giurisdizionale », v. PROTO PISANI, *Il processo civile di cognizione a trent'anni dal codice (un bilancio e una proposta)*, in *Riv. dir. proc.*, 1972, pag. 49-51.

²³⁾ Secondo MARTONE, *Alternatività ed esclusività dei fori territoriali del giudice del lavoro...*, cit., pag. 259, l'utilità di far svolgere il processo nel luogo in cui si è svolto il rapporto di lavoro » sta alla base « dell'espresso riconoscimento della esclu-

D'altro canto, la tesi relativa alla *ratio* del 2° comma dell'articolo 413 codice di proc. civile che stiamo sostenendo, risulta confermata da una ulteriore considerazione.

Nel progetto di riforma predisposto nel 1968 dalle Commissioni Riunite Giustizia e Lavoro della Camera dei deputati, e poi nei disegni di legge successivi, fino al testo approvato dalla Camera nel 1972, il contenuto della disposizione era improntato ad un chiaro « *favor* » per il lavoratore, in quanto questi poteva convenire il datore di lavoro davanti al giudice del luogo ove il convenuto aveva la residenza o il domicilio, e, qualora questi fossero sconosciuti, davanti al giudice del luogo in cui il convenuto stesso aveva la dimora ²⁴).

Si trattava della trascrizione quasi testuale dell'art. 18, codice di proc. civile, i cui criteri di individuazione della competenza territoriale venivano a collocarsi, per il solo lavoratore, sullo stesso piano dei fori speciali del luogo di origine del rapporto, dell'azienda e della dipendenza.

Nei confronti della norma quale era strutturata nel progetto del 1972, si poteva dunque con una certa fondatezza affermare che essa si proponeva di agevolare principalmente il lavoratore, il quale aveva la possibilità di scegliere fra un ampio numero di fori territoriali, ben maggiore di quelli fra i quali poteva validamente esercitare la scelta il datore di lavoro.

Non altrettanto fondata sarebbe, invece, una simile affermazione se riferita al testo definitivo dell'art. 413, nel quale, attraverso l'eliminazione della disposizione sopra citata, si è riequilibrata la posizione processuale delle parti ²⁵), le cui esigenze sono così passate in secondo piano, di fronte alla necessità, ben più rilevante, di salvaguardare l'efficienza della funzione giurisdizionale.

Si può dire, infine, che l'intera legge n. 533, sembra orientata nel senso di eliminare quegli ostacoli che sogliono intralciare o rallentare l'attività del giudice nell'esercizio della sua funzione giurisdizionale.

Ponendosi in questa prospettiva si può dunque comprendere appieno il significato di varie norme, come quella sui poteri

sività dei fori in esame (...), nonché dell'introduzione del principio dell'inderogabilità convenzionale (art. 413, 3° e 4° comma) ».

²⁴) Per un'analisi, attraverso l'esame dei vari progetti di legge che hanno preceduto la legge n. 533 del 1973, della genesi dell'introduzione, nel 4° comma dell'art. 413 codice di proc. civile, dei criteri di competenza territoriale di cui all'art. 18 codice di proc. civile, v. ANDRIOLI (PROTO PISANI, PEZZANO, BARONE), *Op. ult. cit.*, pag. 103-104.

²⁵) Ricordiamo che nell'art. 413, codice di proc. civile il foro generale *ex art. 18* codice di proc. civile è invocabile solamente in via sussidiaria e — si noti bene — non dal solo lavoratore, ma dall'attore in genere, quindi anche dal datore di lavoro.

istruttori del giudice (art. 421), oppure quella che stabilisce in primo grado la competenza funzionale del pretore, il quale, come giudice monocratico, può seguire personalmente l'intero svolgimento del processo (art. 413, 1° comma)^{25 bis}, e della stessa norma sulla competenza territoriale²⁶).

4. Ricostruita in tal modo la *ratio* della disposizione sulla competenza territoriale, si tratta di verificare la validità dell'interpretazione proposta dal pretore di Torino²⁷), secondo la quale

^{25 bis}) A tali norme se ne possono aggiungere diverse altre, come quella che stabilisce una serie di termini ridotti per la fissazione della prima udienza, successivamente al deposito del ricorso (art. 415); quella che invita il convenuto, all'atto della costituzione in giudizio, a « prendere posizione in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione », sulle pretese dell'attore (art. 416, 3° comma), affinché il giudice possa avere tempestivamente una visione dei punti nodali della controversia; quella che dispone la comparizione personale delle parti (articolo 415, 2° comma) e l'obbligatorietà del loro interrogatorio da parte del giudice (art. 420, 1° comma); quella relativa alla concentrazione della causa in un numero ridotto di udienze, con il conseguente divieto delle udienze di mero rinvio (art. 420); quella che autorizza le associazioni sindacali a rendere in giudizio informazioni e osservazioni orali o scritte (art. 425); quella infine che dispone l'immediata pronuncia della sentenza (articolo 429).

Per un esame dei vari poteri che la legge n. 533 del 1973, attribuisce al giudice, v., da ultimo, FAZZALARI, *I poteri del giudice nel processo del lavoro*, in *Riv. dir. proc.*, 1974, pag. 586 e segg.

²⁶) Nella Relazione al Senato, pubblicata in FEDERICO FOGLIA, *Op. ult. cit.*, pag. 249, si sottolinea che la *ratio* delle disposizioni sulla competenza territoriale nelle controversie in materia di lavoro risponde « non solo ad un interesse delle parti, ma anche a quello superiore del migliore esercizio della funzione giurisdizionale ». In senso conforme, v. ANDRIOLI (PROTO PISANI, PEZZANO, BARONE), *Le controversie in materia di lavoro*, cit., pag. 107; FEDERICO FOGLIA, *Op. ult. cit.*, pag. 114.

Sembra invece accentuare maggiormente, nell'art. 413, codice di proc. civile, la finalità di agevolare le parti private nella proposizione della domanda giudiziale, il NAPOLITANO, *Primi orientamenti interpretativi del nuovo processo del lavoro*, cit., pagina 33. Analogamente, v. MONTESANO (MAZZIOTTI), *Le controversie del lavoro e della sicurezza sociale*, cit., pag. 125; PERO-NE, *Op. ult. cit.*, pag. 105.

²⁷) Non sembra sia da condividere quella parte della ricostruzione pretorile nella quale vengono individuati tre distinti momenti di collegamento per la determinazione della competenza per territorio, costituiti: a) dal luogo di origine del rapporto;

al lavoratore addetto ad una dipendenza aziendale non sarebbe consentito di rivolgersi al giudice del foro dell'azienda.

Orbene, a noi sembra che la *ratio* della norma giustifichi pienamente un'interpretazione rivolta ad ancorare la controversia al luogo in cui si è svolto il rapporto di lavoro, nella convinzione che ivi il giudice potrà facilmente reperire maggiori e più sicuri elementi probatori, attraverso l'esercizio dei notevoli poteri istruttori che la legge gli attribuisce.

È sufficiente considerare che in tal modo il giudice si trova nella condizione di poter seguire personalmente l'intero sviluppo della causa, attraverso il costante contatto personale con le parti, con i testimoni, nonché, in caso di necessità, con l'ambiente lavorativo, mediante l'accesso sul luogo di lavoro, per affermare che il luogo in cui si è svolto il rapporto costituisce la sede « naturale », per così dire, per la trattazione di una controversia in materia di lavoro.

Ci sembra dunque che il foro dell'azienda e il foro della dipendenza siano da vedere come la specificazione, o, se si preferisce, il punto di riferimento, del luogo in cui ha avuto svolgimento il rapporto, che viene a coincidere ora con l'uno, ora con l'altro foro, a seconda che il lavoratore, nel momento in cui si instaura la controversia, presti la sua opera presso la sede aziendale o presso una dipendenza ²⁸⁾: in altri termini, la scelta fra

b) dal luogo in cui si trova l'azienda o la dipendenza presso la quale è addetto il lavoratore; c) dal luogo dove ha avuto termine il rapporto di lavoro.

Il foro *sub c)* infatti, non pare possa assumere una rilevanza autonoma, distinta dal foro *sub b)*, del quale, al contrario, costituisce una sorta di specificazione « temporale ». In altri termini, il luogo dove ha avuto termine il rapporto (foro *sub c)*, coinciderà in ogni caso con il luogo in cui si trova l'azienda (o la dipendenza) presso la quale il lavoratore prestava la sua opera al momento della fine del rapporto (foro *sub b)*).

²⁸⁾ Riguardo l'individuazione concreta della nozione di dipendenza, la Cassazione ha negato in più decisioni che possa costituire una dipendenza dell'azienda, ai fini della competenza territoriale per le controversie in materia di lavoro, l'abitazione del dipendente, ancorché questi vi tenga cose inerenti alla sua attività: v. Cass., 21 ottobre 1974, n. 3000, in *Rep. Foro ital.*, 1974, voce « Lavoro e previdenza (Controversie in materia di) », n. 137.

Contra, v. Pret. Bologna, 24 maggio 1974, *ined.*, citata in *Riv. dir. proc.*, 1975, pag. 183, che ha ritenuto ravvisarsi presso il domicilio del lavoratore una sorta di dipendenza dell'azienda, idonea a radicare la competenza ai sensi del 2° comma dell'articolo 413 codice di proc. civile, ove il lavoratore espliciti la sua attività con una certa latitudine di poteri e discrezionalità. Si è poi ritenuto che perché un deposito affidato ad un agente de-

Segue: contronota.

positario possa essere considerato come dipendenza dell'azienda occorre « che l'agente depositario sia soggetto, per la particolare natura del rapporto, alle direttive e ai controlli dell'imprenditore, o, quanto meno, che quest'ultimo abbia un proprio incaricato per l'ispezione e l'inventario della merce esistente nel deposito, nonché per l'esame dei registri di carico e scarico e per l'accertamento della regolarità delle fatturazioni, da riferire alla sede centrale »: v. Cass., 11 novembre 1969, n. 3667, in *Rep. Foro ital.*, 1970, voce « Lavoro (Competenza e procedimento in materia di) », n. 13. V. anche Cass., 27 ottobre 1969, n. 3532, in *Foro ital.*, 1969, I, col. 2768, la quale definisce come dipendenza dell'Enel, ai fini della competenza territoriale, anche la sede dell'impresa elettrica nazionalizzata presso la quale il lavoratore prestava servizio. Secondo Cass., 21 marzo 1969, n. 906, in *Foro ital.*, 1969, I, col. 2380, non può costituire una dipendenza il luogo in cui un pubblicitista presta la propria opera (nella specie: formulando giochi e curando la corrispondenza) a favore di un'impresa editoriale, nel proprio domicilio e senza particolare attrezzatura di mezzi o di servizi. Analogamente, Cass., 2 aprile 1969, n. 1087, in *Rep. Foro ital.*, 1969, voce « Lavoro (Competenza e procedimento in materia di) », n. 28 ha negato la sussistenza di una dipendenza aziendale nel caso di un giornalista incaricato della raccolta di notizie locali senza alcun inserimento in organizzazione periferica dell'impresa editoriale. Infine, Cass., 10 luglio 1969, n. 2529, in *Rep. Foro ital.*, 1969, voce cit., n. 30, ha ritenuto che « nell'ipotesi di unica estensione di terreni contigui, a cavallo di due province di due diverse regioni, costituenti l'oggetto di una sola azienda agricola non costituisce "dipendenza" quella parte di essa, priva di autonomia e di individualità economica, ubicata (e sol perché ubicata) nella regione e provincia limitrofa rispetto al centro direzionale ed alla sede imprenditoriale ». È interessante sottolineare la puntualizzazione contenuta nella motivazione di Cass., 13 maggio 1963, in *Riv. giur. lav.*, 1963, II, pag. 377, la quale rileva che per stabilire la competenza territoriale deve aversi riguardo alla dipendenza presso la quale il lavoratore è stabilmente inserito, « e non al luogo nel quale presti o abbia prestato soltanto provvisoriamente la propria attività, in missione o in trasferta ». Una diversa interpretazione — continua la Corte — sarebbe contro la *ratio* dell'art. 434, 2° comma codice di proc. civile, e consentirebbe al datore di lavoro di eludere le norme sulla competenza, ricorrendo all'accorgimento dell'invio in missione o in trasferta del dipendente, che avesse in animo di licenziare, poco tempo prima che ciò avesse luogo, con la conseguenza che diverrebbe lecito ad una parte togliere all'altra ogni garanzia in or-

i due fori non è più demandata alla volontà insindacabile dello attore, ma deriva automaticamente dall'individuazione del luogo di prestazione dell'attività lavorativa.

Consentendo d'altronde al lavoratore impiegato presso la dipendenza di rivolgersi al giudice del foro aziendale, potrebbero derivare al processo, qualora la sede aziendale sia situata in una località a notevole distanza dal luogo di prestazione dell'attività lavorativa, non lievi inconvenienti e ritardi.

Una tale ipotesi, del resto, non è per nulla irrealistica, in quanto, osservando la conformazione geografico-economica del nostro paese, si può constatare che le sedi legali di numerose società operanti nell'ambito dell'intero territorio nazionale sono localizzate nel cosiddetto « triangolo industriale ».

Ricordando che il foro dell'azienda è individuato comunemente nel luogo della sede della società²⁹⁾, non riesce difficile configurarsi dei casi in cui un lavoratore addetto ad una dipendenza situata ad esempio nel Mezzogiorno potrebbe dover sostenere un processo, nel quale è richiesta esplicitamente la sua presenza fisica (cfr. art. 415, 2° comma; art. 420, 1° comma, codice di procedura civile), che si svolge ad una notevole distanza dal luogo in cui egli presta la sua attività e dove, presumibilmente, si trova il centro delle sue relazioni sociali.

D'altro canto le conseguenze negative derivanti da una tale situazione, verrebbero a ripercuotersi anche sul processo, essendo il giudice investito di una causa che ben difficilmente potrebbe essere diretta in maniera efficace e fruttuosa.

A prescindere dalle controversie — non certo frequenti — che è possibile decidere sulla base delle sole prove documentali, risolvendo una questione di mero diritto, nella maggior parte dei casi il giudice si troverebbe dinanzi ad una difficile alternativa: o ricorrere alla prova delegata — il che è certamente visto con sfavore da un processo caratterizzato dall'oralità³⁰⁾ — oppure

dine al rispetto delle norme sulla competenza in tema di controversie individuali di lavoro ».

In dottrina, in generale, sulla nozione di dipendenza aziendale ai fini della competenza territoriale, v. ANDRIOLI, *Commento al codice di procedura civile*, cit., vol. II, pag. 703; CASCIARO, *La competenza per territorio nel processo del lavoro*, cit., pag. 391-392; FORTUNATO, *Sul foro della « dipendenza dell'azienda »*, in *Riv. giur. lav.*, 1950, II, pag. 114; MARCHETTI, *Op. ult. cit.*, pagina 362-363; NAPOLITANO, *Diritto processuale del lavoro*, cit., pag. 146-148.

²⁹⁾ Vedi nota 3.

³⁰⁾ La corrispondenza delle disposizioni processuali della legge n. 533 del 1973, ai principi chiovendiani dell'oralità è opportunamente messa in luce da FEDERICO FOGLIA, *La disciplina*

trasferirsi personalmente *in loco* per l'assunzione delle prove, con l'evidente inconveniente di una notevole perdita di tempo.

I riflessi negativi a livello processuale si aggraverebbero ulteriormente in caso di confluenza presso il foro dell'azienda — come nella fattispecie che annotiamo — di piú controversie, sullo stesso oggetto, promosse da piú lavoratori impiegati presso distinte singole dipendenze.

In tale ipotesi, il giudice sarebbe ovviamente nell'impossibilità materiale di rispettare da un lato le esigenze di rapidità caratteristiche del rito del lavoro, e di tener conto, dall'altro, delle peculiarità di ogni controversia, su cui si riflettono, come è ovvio, molteplici fattori ambientali, non ultime le condizioni del mercato del lavoro ^{30 bis}).

Alla luce delle osservazioni precedenti, possiamo dunque ribadire che l'interpretazione pretorile, la quale nega il concorso elettivo, a scelta dell'attore, fra il foro dell'azienda e il foro della dipendenza, è da ritenersi valida, in quanto perfettamente conforme alla *ratio* dell'art. 413, 2° comma, codice di proc. civile.

5. A questo punto, qualcuno potrebbe rilevare che tale interpretazione non assicura lo svolgimento del processo nel luogo di esecuzione della prestazione lavorativa, in quanto vi è pur sempre la possibilità di rivolgersi al giudice del luogo di origine del rapporto: in altri termini, sarebbe inutile negare la possibilità di scelta fra il foro dell'azienda e il foro della dipendenza, al fine di costringere l'attore ad instaurare la controversia nel luogo dove si è svolto il rapporto, quando tale scopo può essere in

del nuovo processo del lavoro..., cit., pag. 55 e segg. V. anche, in proposito, le considerazioni di ANDRIOLI, *Osservazioni introduttive sul progetto di riforma del procedimento del lavoro*, in *Foro ital.*, 1971, V, col. 78, il quale sottolinea l'importanza dei principi di oralità, concentrazione, immediatezza, per realizzare compiutamente una effettiva tutela giurisdizionale in materia di lavoro. Per un'ampia ricostruzione storica sui rapporti fra il principio di oralità e il processo del lavoro, v. TESORIERE, *Op. ult. cit.*, pag. 29 e segg. Sul principio dell'oralità in generale, v., da ultimo, le considerazioni di PICARDI, *Riflessioni critiche in tema di oralità e scrittura*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1973, pag. 1 e segg.

^{30 bis}) La Corte costituzionale, nella sent. 3 luglio 1975, in *Foro ital.*, 1975, I, col. 1591, rigettando la questione di legittimità costituzionale relativa agli artt. 434 (testo abrogato) e 413 codice di proc. civile, sottolinea l'importanza della conoscenza, « da parte del giudice piú vicino al luogo dove si è svolto il rapporto, oggetto della controversia, di circostanze rilevanti, anche sindacali ».

concreto frustrato dalla facoltà dell'attore di adire il foro del luogo ove è sorto il rapporto³¹⁾.

Il rilievo non appare tuttavia convincente, sol che si consideri la *ratio* dell'inclusione, tra i fori territoriali speciali, del luogo di origine del rapporto: sembra infatti che la scelta del legislatore sia da attribuire non tanto alla volontà di estendere l'ambito dei fori territoriali sui quali può validamente operare la scelta dei lavoratori addetti ad una azienda o ad una dipendenza, quanto, più ragionevolmente, alla volontà di istituire un foro territoriale idoneo alla trattazione delle controversie relative a quelle categorie di lavoratori, il cui rapporto è ricompreso tra quelli di cui all'art. 409, codice di proc. civile, nuovo testo, ma non si svolge presso un'azienda, o presso una dipendenza aziendale (pensiamo ad esempio ai lavoratori a domicilio, oppure ai commessi viaggiatori)³²⁾.

D'altro canto, l'ammissione di un concorso elettivo, a scelta dell'attore, tra il foro del luogo di origine del rapporto e il foro dell'azienda o della dipendenza, non comporta i medesimi inconvenienti sulla speditezza e sull'efficacia delle operazioni processuali riscontrati nel caso in cui le controversie relative a lavoratori addetti ad una dipendenza potessero essere promosse dinanzi al giudice nella cui circoscrizione si trova l'azienda.

Per giustificare tale affermazione, si deve innanzitutto rilevare che in dottrina non vi è concordanza di opinioni sul significato da attribuire all'espressione « luogo dove è sorto il rapporto » se sia cioè da identificarsi con il luogo in cui è stato stipulato il contratto, oppure con il luogo dove ha avuto inizio la prestazione lavorativa³³⁾.

³¹⁾ Secondo MARTONE, *Alternatività ed esclusività dei fori territoriali del giudice del lavoro*, cit., pag. 259-260, il foro del luogo di origine del rapporto non sarebbe concorrente con il foro dell'azienda e con quello della dipendenza, ma ad essi sussidiario, venendosi a collocare sullo stesso piano del foro di cui all'art. 18 codice di proc. civile; in altri termini, l'autore propone « una lettura della norma come se il foro del luogo ove è sorto il rapporto fosse stato previsto, non nel secondo, ma nel quarto comma dell'art. 413, e in una posizione di parità con quella di cui all'art. 18 (e all'art. 19) ».

³²⁾ FEDERICO FOGLIA, *Op. ult. cit.*, pag. 114-115, sottolineano che la « disposizione sembra dettata al fine di tutelare fondamentalmente quei lavoratori che non prestano la loro opera né presso l'azienda, né presso una sua dipendenza ». Conforme DENTI (SIMONESCHI), *Op. ult. cit.*, pag. 79.

³³⁾ Nel senso che il luogo dove è sorto il rapporto si riferisce al luogo di stipulazione del contratto, v. AGNOLI, *Il nuovo processo del lavoro*, cit., pag. 47-48; ANDRIOLI (PROTO PISANI, PEZ-

Aderendo alla seconda soluzione interpretativa — peraltro nettamente minoritaria — in non pochi casi vi sarebbe una coincidenza tra il luogo di origine del rapporto e il luogo di svolgimento dello stesso, in quanto, nelle attuali condizioni di scarsa mobilità della forza-lavoro, normalmente la prestazione lavorativa del dipendente si effettua nel medesimo posto di lavoro per tutta la sua durata o, quanto meno, in posti di lavoro che rientrano nella medesima circoscrizione giudiziaria.

Del resto, seguendo la prima soluzione interpretativa, secondo la quale il luogo di origine del rapporto si identifica con il luogo in cui è stato stipulato il contratto, si limiterebbe ugualmente la portata delle conseguenze negative evidenziate in precedenza nei confronti del foro dell'azienda: infatti, anche qualora i lavoratori addetti a più dipendenze volessero instaurare una controversia unitaria presso il foro del luogo ove è sorto il rapporto, più difficilmente il procedimento assumerebbe dimensioni e sviluppi incontrollabili, in quanto, mentre da un lato, come è ov-

ZANO, BARONE), *Le controversie in materia di lavoro*, cit., pagina 105; FABBRINI, *Diritto processuale del lavoro*, cit., pag. 35; FEDERICO FOGLIA, *Op. ult. cit.*, pag. 115.

Contra, nel senso cioè che il foro in esame si riferisce al luogo in cui ha avuto inizio di fatto il rapporto di lavoro, anche indipendentemente dall'esistenza di un valido contratto, v. DE MAIO GIRARDI, *La nuova disciplina delle controversie di lavoro*, cit., pag. 16; NAPOLETANO, *Primi orientamenti interpretativi del nuovo processo del lavoro*, cit., pag. 31. Particolare è poi la posizione del FRANCHI, *Il giudice, il procedimento e le impugnazioni nelle controversie di lavoro*, cit., pag. 443-444, il quale attribuisce all'espressione « luogo in cui è sorto il rapporto » entrambi i significati accennati sopra; sembra propendere per la medesima opinione anche MARTONE, *Op. ult. cit.*, pag. 258, il quale nota come i criteri determinativi della competenza previsti nell'art. 20 codice di proc. civile (« luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione ») « si muovono sullo stesso piano di quello introdotto *ex novo* tra i criteri speciali (luogo in cui è sorto il rapporto) ». Analogamente, v. TARZIA, *Manuale*, cit., pagina 35.

In giurisprudenza, v. Cass., 23 aprile 1975, n. 1592, in *Mass. giur. lav.*, 1975, pag. 608, secondo la quale « per luogo ove è sorto il rapporto di lavoro deve intendersi il luogo in cui è stato concluso il contratto di lavoro, e non già il luogo ove è iniziata la sua esecuzione ». Conforme Pret. Salerno 15 gennaio 1974, in *Riv. giur. lav.*, 1974, II, 804. Secondo Pret. Maglie, 26 giugno 1974, inedit., citata in *Riv. dir. proc.*, 1975, pag. 183, il foro in discorso può indifferentemente individuarsi nel luogo dove in concreto è iniziata la prestazione di lavoro o in quello dove è stato stipulato il contratto.

vio, più dipendenze sono collegate alla medesima sede sociale, e quindi è facilmente individuabile un foro ad esse comune, dall'altro non necessariamente è comune, per tutti i lavoratori delle singole dipendenze, il luogo di origine del rapporto.

Anche il richiamo allo spirito che anima la disciplina sulla riunione dei procedimenti si potrebbe prestare a prima vista ad alcuni rilievi critici nei confronti dell'interpretazione qui adottata. Essa infatti, negando la possibilità di scelta fra il foro dell'azienda e il foro della dipendenza, impedirebbe ai lavoratori impiegati presso dipendenze diverse di valersi di un istituto processuale — l'unificazione di più controversie in un foro comune — che la legge n. 533, non soltanto non vieta, ma anzi esplicitamente favorisce, stabilendo l'obbligatorietà della riunione dei procedimenti relativi a controversie « connesse anche soltanto per identità delle questioni dalla cui risoluzione dipende, totalmente o parzialmente la loro decisione » (art. 151, 1° comma, disposizioni di attuazione al codice di proc. civile, nuovo testo), e prevedendo la riduzione delle competenze e degli onerari « in considerazione dell'unitaria trattazione delle controversie riunite » (art. 151, 2° comma, disposizioni di attuazione al codice di proc. civile).

Siffatti rilievi critici non sembrano tuttavia concludenti, in quanto si può supporre che lo scopo a cui la legge tende con la disposizione che rende obbligatoria in determinati casi la riunione di procedimenti sia quello di concentrare le controversie per accelerarne la definizione, e di ridurre i casi di contrasto di giudicati²⁴), il che è dimostrato, tra l'altro, dalla possibilità di derogare all'obbligo di riunione « nelle ipotesi che essa renda troppo gravoso o comunque ritardi eccessivamente il processo » (art. 151, 1° comma, disposizioni di attuazione al codice di proc. civile, nuovo testo).

Appare quindi pienamente conforme a tale *ratio* l'interpretazione del pretore di Torino, la quale sacrifica il principio della riunione di procedimenti alle esigenze di rapidità processuale nei casi in cui il rispetto di tale principio porterebbe ad un eccessivo appesantimento delle operazioni processuali.

6. Una volta ricostruita la *ratio* del 2° comma dell'art. 413, e verificata la validità dell'interpretazione pretorile, è opportuno accennare ad alcuni riflessi che si vengono a determinare sugli interessi del lavoratore in seguito a tale ricostruzione.

²⁴) Tali sono le finalità della norma secondo SCALVINI (PINI, CONVERSO, RAFFONE), *Il nuovo processo del lavoro*, cit., pag. 186. Per MONTESANO (MAZZIOTTI), *Le controversie del lavoro e della sicurezza sociale*, cit., pag. 274, invece, il fine prevalente della norma è da ricercarsi nella volontà di ridurre le competenze e gli onerari relativi alle controversie in materia di lavoro.

Non bisogna dimenticare che, malgrado la *ratio* della norma sulla competenza territoriale — e dell'intero processo del lavoro — sia stata individuata nella volontà legislativa di migliorare l'amministrazione della giustizia, facilitando l'esplicazione dell'attività giurisdizionale da parte del giudice, non si può tuttavia negare che l'esigenza del lavoratore, quale parte economicamente più esposta, di ottenere sollecitamente una pronuncia giudiziale in ordine a situazioni suscettibili di rapida deteriorabilità, ha pur sempre costituito l'elemento di fatto che ha dato origine alla riforma del processo del lavoro.

Ponendo l'accento sullo scopo di agevolare la funzione giurisdizionale, non si vuole escludere che la norma in esame sia parimenti diretta a facilitare il ricorso alla giustizia da parte del lavoratore: è, infatti, evidente che, nella misura in cui si riconosca che l'attore consueto delle controversie di lavoro è il lavoratore e che — come ovvio — è interesse dell'attore giungere quanto più sollecitamente possibile alla decisione giudiziale, lo svolgimento del processo in un luogo dove il giudice può esplicare più efficacemente la propria attività giurisdizionale, soddisfa certamente e prioritariamente gli interessi del lavoratore medesimo.

Ci sembra, quindi, di poter concludere che l'interpretazione ora data all'art. 413, 2° comma, codice di proc. civile realizza *normalmente*, cioè senza poter attribuire a tale affermazione un carattere assoluto, una sorta di convergenza tra le esigenze di funzionamento dell'amministrazione della giustizia e le esigenze di tutela del lavoratore³⁵⁾.

³⁵⁾ Benché si possa giustamente parlare di una convergenza fra questi due fattori, sarebbe eccessivo pretendere una loro completa coincidenza per ogni situazione, tanto è vero che sono ben ipotizzabili dei casi in cui la norma sulla competenza territoriale fa sì che il lavoratore non ottenga il massimo di soddisfacimento dei propri interessi, in seguito all'impossibilità di scegliere liberamente fra il foro dell'azienda e il foro della dipendenza. Il lavoratore addetto ad una dipendenza aziendale potrebbe essere infatti spinto a rivolgersi al foro dell'azienda da una serie di motivazioni: innanzitutto la convinzione di avere la garanzia di un'adeguata assistenza legale da parte di avvocati specializzati in materia di lavoro, dei quali normalmente dispongono le organizzazioni sindacali nelle grosse città industriali. Vi potrebbe poi essere il desiderio di riunire in un foro comune più cause di lavoratori addetti a dipendenze diverse, nella speranza di esporsi a minori rischi finanziari in caso di esito sfavorevole della controversia. Si potrebbe persino pensare a dei casi in cui anche le organizzazioni sindacali dei lavoratori potrebbero decidere in determinate circostanze di promuovere unitariamente nel foro dell'azienda una controversia di più lavoratori di singole dipendenze, accettando il rischio di un pro-

Segue: contronota.

babile rallentamento dei tempi processuali, al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica sul caso sottoposto all'esame del magistrato: ad esempio, nell'ipotesi in cui una società effettuasse un vasto numero di licenziamenti suddividendoli però fra numerose dipendenze, operanti in diverse località del territorio nazionale, le organizzazioni sindacali potrebbero preferire impugnare tutti i licenziamenti presso il foro dell'azienda, dando risalto al caso, piuttosto che frazionare l'iniziativa giudiziale in tante distinte singole controversie, promosse individualmente nell'indifferenza generale presso i fori di ciascuna dipendenza.